

Assemblea straordinaria illimity Bank S.p.A. – 21 febbraio 2022

DOMANDE DEGLI AZIONISTI EX ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 (TUF) – RISPOSTE

Milano, 18 febbraio 2022 – Si ricorda che ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs n. 58/1998 (“TUF”), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea di illimity Bank S.p.A. del 21 febbraio 2022 nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato in data 21 gennaio 2022.

A seguito dell’emanazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e integrato e così come prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021 del 30 dicembre 2021 (il “Decreto Legge n. 18/2020”), illimity Bank S.p.A. (la “Banca” o “illimity”) ha deciso, a massima tutela della salute e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 18/2020, di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, di prevedere che l’Assemblea del 21 febbraio 2022 si svolgerà unicamente con modalità di partecipazione per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato, così come precisato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato il 21 gennaio 2022.

In questo contesto di eccezionalità e al fine di consentire agli azionisti di poter esprimere il proprio voto anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca alle domande formulate nella fase pre-assembleare entro le ore 23:59 del 10 febbraio 2022 e che siano pertinenti alle materie all’ordine del giorno, nonché previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, compreso l’accertamento della legittimazione del richiedente, la Banca ha deciso di dare risposta scritta entro il giorno 18 febbraio 2022.

* * * * *

DOMANDE AZIONISTA Tommaso Marino

(presentate in data 8 febbraio 2022 - Azionista che ha certificato il possesso di n. 1 azione ordinaria)

Salve, trasmetto le domande in oggetto e allego biglietto assembleare.

[Ndr., le domande sono state numerate e riportate di seguito per comodità di risposta]

1. Sulla base di quale legge nello Statuto, ad oggi in vigore, si prevede che in occasione delle adunanze dei vari organi sociali, il Segretario e il Presidente debbano trovarsi nel medesimo luogo? Non è forse una fonte di legge a disporlo? Dunque come si può ritenere che dei semplici orientamenti dottrinali, nella fattispecie delibere del Consiglio Notarile di Milano, come si evince dalla Vostra relazione, possano scavalcare disposizioni di legge, in previsione di incontri, anche assembleari, in particolare nel periodo post-emergenziale?

Risposta:

Si precisa che nessuna norma di legge prevede che il Presidente ed il Segretario debbano trovarsi nel medesimo luogo, come indicato anche nell’orientamento del Consiglio di Notarile di Milano citato dal socio: *La presenza sia del presidente che del segretario non può essere ritenuta necessaria – alla luce del regime legale – in quanto, oltre a mancare una norma che espressamente lo imponga, non si ravvisano ostacoli a che la funzione di direzione dei lavori assembleari da parte del presidente sia adeguatamente svolta “a distanza”, mediante i mezzi di telecomunicazione consentiti dallo statuto, senza la presenza fisica del presidente nel luogo di convocazione.*

2. Quale mai potrà essere il vantaggio (e, soprattutto, per chi?) che la società non indichi nell’avviso di convocazione il luogo di svolgimento dell’assemblea, ex art. 9 dell’approvando nuovo Statuto?

Risposta:

La proposta di consentire statutariamente la facoltà al Consiglio di Amministrazione di non indicare il luogo nell’avviso di convocazione, con tenuta, quindi, in futuro di eventuali Assemblee unicamente con mezzi di telecomunicazione (c.d. “virtual-only meeting”), si ritiene che possa consentire una sempre maggiore partecipazione ai lavori assembleari da parte di tutti gli azionisti della Banca, in combinazione con gli altri canali di comunicazione e dialogo con azionisti e stakeholder, come previsti dalla *Politica per la gestione del Dialogo con generalità degli Azionisti* approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico.

3. *E in caso che l'assemblea straordinaria si svolgesse all'estero, senza alcuna indicazione, il relativo verbale sarebbe comunque redatto da un notaio, ex art. 2375 c.c.? Quest'ultimo assumerebbe le vesti di pubblico ufficiale?*

Risposta:

In caso di convocazione dell'Assemblea senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, troverebbero integrale applicazione le regole previste dall'ordinamento italiano, ivi incluso l'art. 2375 del codice civile (*Verbale delle deliberazioni dell'assemblea*). In mancanza di un luogo fisico di convocazione dell'Assemblea, non si rende più necessaria la presenza nemmeno del Segretario o del notaio in un luogo predeterminato. Conseguentemente, anche il Segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà, quindi, atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi. Non rileva pertanto il luogo dove si trovano i diversi partecipanti al procedimento assembleare, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile.

4. *Nell'esempio di cui sopra, cioè di assemblea fissata all'estero, della quale fosse taciuto il luogo, la società potrebbe dunque sottrarsi alle regole dell'ordinamento italiano, poste a tutela del pubblico interesse?*

Risposta:

In caso di convocazione dell'Assemblea senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, troverebbero integrale applicazione le regole previste dall'ordinamento italiano.

5. *In ipotesi che in assemblea convocata all'estero, senza che la società ne abbia dichiarato il luogo, si verificassero gli estremi di cui all'art. 2373 c.c., "Conflitto d'interessi", i soci dissenzienti dove dovrebbero e come potrebbero impugnare le deliberazioni assembleari?*

Risposta:

In caso di convocazione dell'Assemblea senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, troverebbero integrale applicazione le regole previste dall'ordinamento italiano, ivi incluso l'art. 2373 del codice civile (*Conflitto d'interesse*).

6. *Con l'adozione del nuovo sistema monistico, la Banca recepisce alcuni orientamenti dell'Ordine notarile di Milano, rendendo possibile l'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione. Quali telecomunicazioni s'intende adottare nel corso dei lavori assembleari (telegrafiche, telefoniche televisive)?*

Risposta:

Come indicato nella relazione illustrativa pubblicata in data 21 gennaio 2022 e come precisato anche nel comunicato stampa del 31 gennaio 2022, si propone di prevedere la possibilità che l'Assemblea possa tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente.

illimity, in linea con il proprio DNA di banca ad alto tasso tecnologico, valuterà l'eventuale predetta possibilità di tenuta delle Assemblee unicamente con mezzi di telecomunicazione (c.d. "*virtual-only meeting*") in futuro e solo ove gli sviluppi tecnologici lo consentiranno e in specifiche condizioni (anche straordinarie o di emergenza), in ogni caso continuando a tutelare la piena e attiva partecipazione di tutti gli azionisti ai lavori assembleari in tempo reale, nel pieno rispetto della normativa e secondo quelle che saranno, di tempo in tempo, le *best practice* di mercato. Allo stato non sono, quindi, determinate specifiche modalità tecnologiche o di telecomunicazione ai fini della partecipazione alle prossime Assemblee, che potranno essere indicate, se del caso, come detto, nell'ambito degli avvisi di convocazione delle future Assemblee.

7. *Come avverrà la verifica dei partecipanti nelle adunanze a distanza?*

Risposta:

Si rimanda alla precedente risposta alla domanda n. 6.

8. *In caso di assemblea per atto pubblico il notaio redigente dovrà o non dovrà necessariamente trovarsi nell'ambito del suo territorio di competenza?*

Risposta:

Si rimanda alla precedente risposta alla domanda n. 3.

9. *Lo Statuto viene modificato in dissonanza all'art. 2366, co 1, c.c., il quale al co. 1 così recita: "L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare". Modificando tale modus*

operandi, sulla base di quale legge e regolamento si ritiene di adottare la nuova versione dello Statuto all'art. 9 nel periodo post-emergenziale, nella parte in cui è data facoltà di omettere il luogo di convocazione?

Risposta:

illimity, in linea con il proprio citato DNA di banca ad alto tasso tecnologico, intende aderire all'interpretazione dell'art. 2366 del codice civile (*Formalità per la convocazione*) contenuta nell'orientamento del Consiglio di Notarile di Milano, secondo cui *"in relazione [poi] all'art. 2366, comma 1, c.c., la previsione dell'indicazione del "luogo" di svolgimento dell'assemblea è invero suscettibile di un'interpretazione al passo con l'evoluzione dei tempi e della stessa legislazione. La norma, infatti, al pari dell'art. 2363 c.c., ha mantenuto a tale riguardo il medesimo tenore letterale della sua originaria formulazione del 1942, allorquando l'unica modalità di partecipazione a una riunione collegiale era la presenza "fisica" di più persone nel medesimo luogo "fisico". Da allora non solo sono comparsi i mezzi di telecomunicazione, ma è cambiato anche il contesto normativo, proprio su questi aspetti. Il [più volte citato] art. 2370, comma 4, c.c., rende equivalente a tutti gli effetti l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione (ove consentito dallo statuto) all'intervento di persona in un luogo fisico. Di conseguenza, lo stesso tenore letterale dell'art. 2366, comma 1, c.c., diviene suscettibile di essere interpretato in coerenza con tale evoluzione, ritenendo cioè che il "luogo" che deve necessariamente essere indicato nell'avviso di convocazione possa anche non essere un "luogo fisico", bensì anche (solo) un "luogo virtuale", consistente nella o nelle piattaforme informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate per l'intervento in assemblea".*

10. Ove i soci intendessero impugnare una qualsivoglia delibera assembleare, assunta in presenza delle modifiche statutarie di cui all'art. 9, costoro come farebbero a individuare il foro di competenza territoriale ai fini della causa?

Risposta:

Come già precisato nelle risposte alle domande precedenti, in caso di convocazione dell'Assemblea senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, troverebbero integrale applicazione le regole previste dall'ordinamento italiano, anche in relazione alla competenza territoriale per eventuali controversie.

11. Consob è stata consultata? Ha espresso parere in merito a siffatti cambiamenti?

Risposta:

Il processo di evoluzione della *governance* della Banca, con il passaggio dal sistema c.d. "tradizionale" al c.d. "monistico" ha visto le strutture della Banca interloquire con la Banca d'Italia nel corso del 2021 e nelle prime settimane del 2022, prima e dopo l'assunzione delle delibere da parte del Consiglio di Amministrazione. Oltre alla interlocuzione con la Banca d'Italia, che ha portato alla conclusione dell'*iter* del processo autorizzativo con la ricezione - in data 8 febbraio 2022 - del Provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), in relazione al progetto di modifica dello Statuto, gli uffici della Banca hanno avuto interlocuzioni nel 2022 anche con gli uffici di CONSOB in merito al contenuto della relazione illustrativa prima della pubblicazione da parte della Banca in data 21 gennaio 2022. Oltre alla predetta relazione illustrativa, si ricorda anche il comunicato stampa pubblicato in data 31 gennaio 2022, al cui contenuto si fa rinvio.

12. Quali consulenti sono stati ascoltati sul punto all'ordine del giorno? Quanto ci sono costati?

Risposta:

La revisione dello Statuto proposta agli azionisti è stata formulata dalle strutture interne della Banca responsabili per le tematiche di *corporate governance*, supportate nel corso del 2021 e del 2022 dallo Studio Marchetti con il Notaio Carlo Marchetti ed il Notaio Andrea De Costa, dal Prof. Avv. Umberto Tombari e dal Prof. Avv. Raffaele Lener. Il costo complessivo per le consulenze relative alle modifiche dello Statuto ed alla proposta di passaggio al sistema c.d. "monistico" dei predetti consulenti, inclusa l'assistenza ai fini della preparazione dell'Assemblea, è pari a complessivi Euro 64 mila (oltre IVA).

13. Infine, ci menzionate i costi notarili relativi all'assemblea e ai relativi incarichi?

Risposta:

I costi notarili ai fini dell'assistenza per l'Assemblea, affidata allo Studio Marchetti, ammontano a Euro 10 mila (oltre IVA); a tale attività si aggiunge l'incarico a Computershare S.p.A. per l'assistenza e per l'attività di *"Rappresentante Designato della Società"*, i cui costi ammontano a Euro 16 mila (oltre IVA).

14. Perché nelle modifiche statutarie avete previsto che la proposta di revoca del Comitato per il Controllo sulla Gestione, da presentare in assemblea, non possa essere presentata anche dagli azionisti?

Risposta:

Si precisa che l'articolo 14 del nuovo Statuto, nella formulazione proposta, prevede, al comma 5, che: *"La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.*

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne le ragioni e, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti gli Amministratori in carica e previo parere del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine (all'unanimità dei presenti); ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità degli altri componenti del medesimo Comitato. La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata e la revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione. [...]"

Si ritiene, pertanto, che una eventuale proposta di revoca del Comitato per il Controllo sulla Gestione possa essere presentata in Assemblea anche dagli azionisti, ai sensi e nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto.

15. Quale autonomia di spesa avrà detto Comitato?

Risposta:

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha piena autonomia di spesa quale organo di controllo, che potrà essere esplicitata al momento della costituzione del Comitato e della finalizzazione del proprio regolamento di funzionamento, che, ai sensi dell'articolo 28 del nuovo Statuto, comma 2, "[...] viene approvato dal Comitato stesso, previo parere del Consiglio di Amministrazione."

Distinti saluti.

Dott. Tommaso Marino

* * * * *